

**PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE E ALL'OCCUPABILITÀ DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ**

ACCORDO CONTRATTUALE

Riferimenti DGR 1375 del 16/09/2020

Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera n. 1144 del 17/09/2025

TRA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona, via Valverde 42, P.IVA/C.F. 02573090236, nella persona del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato autorizzato con Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 03/03/2026;

E

La rete denominata "Sorgenti" con Capofila l'Ente **Fondazione di religione Poverette della Casa di Nazareth** con sede legale a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr), via Domegliara, n° 9, Codice fiscale/P.IVA 05079530233, legalmente rappresentato da Sr. Teresa Palladin in qualità di capofila della Rete.

PREMESSO CHE

La Regione del Veneto con DGR n. 1375/2020 ha individuato le modalità di finanziamento e di realizzazione dei progetti per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità di persone con disabilità, successivamente aggiornata dalla DGR n. 1301/2024.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1144 del 17/09/2025, in attuazione della citata normativa regionale, ha approvato l'Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aziendale di reti del terzo settore in grado di realizzare progetti di sperimentazione di un modello di sviluppo per l'accompagnamento all'inclusione (percorso A) e all'occupabilità (percorso B).

Con deliberazione n. 1593 del 09/12/2025 è stata nominata la commissione tecnica per la valutazione dell'idoneità dei progetti presentati e delle relative reti all'inserimento nell'elenco aziendale delle reti;

Il Capofila dichiara sotto la propria responsabilità che i partner della rete sono:

- a) in regola e rispettosi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro con il personale impiegato;
- b) in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- c) in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) abbiano stipulato tutti:
 - polizza assicurativa INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC) comprensiva di responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento ai servizi e agli interventi oggetto del presente accordo

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

L'Azienda U.L.S.S 9 Scaligera si avvale dei soggetti aderenti alla rete per la realizzazione di progetti per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità di persone con disabilità, declinati nell'avviso in:

- A) Percorsi Integrati per l'occupabilità
- B) Percorsi Integrati orientati all'inserimento lavorativo

La rete garantisce l'attuazione delle attività previste dal progetto personalizzato per un massimo di 225 giorni/anno e/o nel rispetto del budget annuale assegnato.

I soggetti aderenti alla rete garantiscono la piena realizzazione delle attività previste nel progetto allegato al presente atto e sono pienamente responsabili degli impegni assunti dal soggetto capofila con il presente accordo.

Art. 2 - Modalità di realizzazione

A) Beneficiari

Possono essere ammesse ai percorsi le persone con disabilità in età post-scolare e minori di 65 anni con profilo SVaMDi di primo, secondo e terzo livello richiamati dalla DGR n. 740/2015 e definiti con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 22/1/2015. Sono escluse le persone con disabilità frequentanti i Centri Diurni il cui progetto individuale come valutato dall'UVMD preveda la frequenza per l'intera settimana.

B) Progetto personalizzato

Per ciascun beneficiario viene concordato, tramite la valutazione multidimensionale dell'UVMD, con relativa compilazione della scheda SVAMDI, il progetto individuale che individua il percorso più appropriato (A o B) in accordo con la persona e la famiglia.

In relazione ai **Progetti personalizzati** è previsto che:

- la persona con disabilità e/o il suo rappresentante legale/famiglia eserciteranno la libera scelta della rete/progetto dove realizzare il proprio percorso integrato per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo. Le persone con disabilità interessate a partecipare alle progettualità di cui all'oggetto dovranno presentare domanda di valutazione/rivalutazione all'UVMD Distrettuale di riferimento;
- la valutazione/rivalutazione multidimensionale, che deve prevedere il coinvolgimento della stessa Persona con Disabilità, debba essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e costituirà presupposto per la definizione del progetto personalizzato;
- il progetto individuale indichi un casemanage che ne curerà la realizzazione ed il monitoraggio;
- l'inserimento di una persona con disabilità nello specifico percorso venga effettuato dall'UOC Disabilità e Non Autosufficienza competente per distretto sulla base del progetto individuale formulato dall'UVMD, tenuto conto delle risorse disponibili;
- il valore massimo predefinito e onnicomprensivo del contributo è fissato dalla DGRV n. 1301/2024 per l'anno 2026, per entrambi i percorsi A) e B), in € 36,45 prodie/procapite. Le giornate di attivazione dei percorsi devono essere previste nel progetto individuale approvato in

UVMD. Il contributo regionale remunera la rete per i fattori operativi impiegati nei percorsi integrati socio-riabilitativi, di abilitazione e sviluppo delle competenze: le prestazioni educative e tutelari devono assumere lo standard minimo di minutaggio settimanale medio procapite di almeno 420 minuti, garantiti in via prevalente da educatori professionali e comprensivi delle prestazioni tutelari in rapporto ai bisogni della persona con disabilità.

In relazione alle specifiche situazioni individuali possono essere attivate contribuzioni integrative a carico delle famiglie e/o di altri soggetti pubblici e/o privati nel rispetto dell'art. 34, comma 3, lett. b) del DPCM del 12 gennaio 2017 secondo quanto disposto dalla DGR 1301/2024 (15,62 euro/die dal 01/01/2026) solo per prestazioni extra standard educativo (es. trasporto e pasto). Tale evenienza deve essere riportata nel verbale UVMD;

➤ I percorsi A) e B) sono autorizzabili per un massimo di 225 giorni annui, incluse le eventuali giornate di presa in carico mediante prestazioni a distanza e/o di supporto domiciliare, che andranno in ogni caso concordate ed autorizzate in sede di UVMD.

C) Impegni reciproci:

Il soggetto ospitante si impegna:

1. ad accogliere la persona nei locali individuati e a realizzare le attività assumendo lo standard minimo di minutaggio settimanale medio pro capite di almeno 420 minuti, secondo l'articolazione definita nell'ambito del progetto personalizzato;
2. a redigere un progetto educativo individuale nel quale vengono delineati gli obiettivi, le attività da realizzare ed il monitoraggio previsto;
3. ad attivare i possibili sostegni volti a favorire il passaggio della persona con disabilità dai percorsi A) ai percorsi B) e viceversa (in caso di difficoltà negli interventi gestiti dal SIL);
4. a collaborare con il Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) per l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo che rappresentano il fine ultimo della progettualità in oggetto;
5. a garantire la copertura assicurativa INAIL e RC;
6. a dare immediata comunicazione all'UOC Disabilità e Non Autosufficienza competente in caso di interruzione del progetto da parte della persona interessata o di altri eventi che determinino una modifica dello stesso;
7. a rendicontare le presenze mensilmente inserendo i dati nel sistema informativo regionale ATL@NTE.

Il capofila della rete si impegna ad assumere:

1. la titolarità dei poteri di rappresentanza degli altri soggetti della rete;
2. il coordinamento dei soggetti nella realizzazione dei progetti/percorsi;
3. il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell' Aziende ULSS 9, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine al monitoraggio dei risultati, in fieri e finali, delle realizzazioni relative ai progetti/percorsi e all'audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati e alla permanenza dei requisiti che hanno determinato l'ammissione della rete all'elenco;
4. il ruolo di supervisione delle rendicontazioni prodotte dai soggetti della rete e alla loro sintesi secondo le indicazioni fornite dalle aziende ULSS e tenuto conto delle esigenze degli altri enti/reti familiari finanziatori dei costi non a carico del Servizio Sanitario Regionale.

L'Azienda ULSS 9 si impegna:

1. a garantire attraverso l'equipe territoriale di riferimento della UOC Disabilità Non Autosufficienza, la valutazione multidimensionale attraverso l'utilizzo della scheda SVaMDi

e/o altri strumenti di approfondimento al fine di condividere con la Persona in condizione di disabilità e la sua famiglia un Progetto Individuale. L'esito della Valutazione, formalizzato in UVMD, è requisito per la successiva individuazione/attivazione dell'ente accreditato per la fornitura del percorso più appropriato tra quelli inseriti nell'elenco oggetto del presente provvedimento;

2. a monitorare la realizzazione dei progetti tramite la propria equipe territoriale;
3. ad erogare i contributi pro die/pro capite per entrambi i percorsi A) e B) del valore massimo che, come da DGRV n. 1301/2024, per il 2026 è di euro 36,45 e, comunque, sempre in ottemperanza ad ogni diversa determinazione regionale al riguardo.

Art. 3 - Sistema tariffario e pagamenti

Il valore massimo predefinito e onnicomprensivo del contributo pro-die/pro-capite a carico della quota sanitaria per i percorsi A) e B) è fissato dalla DGRV n. 1301/2024 in € 36,45 (Iva inclusa al 5% qualora dovuta), per l'anno 2026.

In riferimento all'art. 34, comma 3, lett. b) del DPCM del 12 gennaio 2017 e secondo quanto disposto dalla DGR 1301/2024 in caso di prestazioni extra standard (es. trasporto e pasto), può essere applicata una quota sociale a carico della famiglia pari ad € 15,62/die a partire dall'anno 2026. In applicazione della DGR n. 1558/2023 per le progettualità di cui alle DGR n. 739/2015, n. 154/2018 e DGR n. 1375/2020 ed affini, le prestazioni individuali alternative sono sempre effettuate in caso di assenza, e ciò allo specifico scopo di garantire "la tenuta del sistema socio sanitario riferito all'occupabilità".

Nel caso in cui l'assenza permanga per oltre le 3 settimane consecutive, si procede alla UVMD per la definizione e l'autorizzazione del proseguimento o meno delle prestazioni individuali alternative. L'Ente gestore si impegna ad emettere le relative fatture, che saranno liquidate entro 60 giorni, fatte salve verifiche di congruità.

Il solo accreditamento nell'elenco aziendale non dà automaticamente diritto ad acquisire finanziamenti pubblici in quanto è l'UVMD che individua la Rete più opportuna per la realizzazione dei singoli progetti personalizzati tra quelle inserite nell'elenco e sempre nel rispetto delle risorse disponibili.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

Art. 4 Obblighi di riservatezza - obblighi in merito al trattamento di dati personali

L'Ente capofila che tratta i dati personali degli assistiti in nome e per conto del Titolare del trattamento (AULSS 9 Scaligera), è legittimato dalla sottoscrizione di contratto di nomina quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Da ciò ne deriva la necessità di provvedere alla nomina di sub-responsabili al trattamento, preventivamente autorizzati dal Titolare, per tutti gli altri affidatari che operano congiuntamente sotto la sua autorità nella realizzazione del modello di vita indipendente.

Responsabile del trattamento e sub-responsabili provvedono alla designazione dei loro dipendenti e collaboratori quali incaricati al trattamento di dati personali nello svolgimento delle attività, secondo quanto stabilito dall'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy Adeguato (D.Lvo 101 del 10 agosto 2018).

L'informativa per il trattamento dei dati personali degli assistiti, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è consultabile sul sito aziendale www.aulss9.veneto.it.

I tempi di conservazione dei dati personali da parte del Responsabile e dei sub-responsabili, le modalità di presa in carico delle richieste di esercizi dei diritti e quelle di collaborazione per eventuali audit e notifiche all'Autorità Garante avverrà con le modalità stabilite dai contratti di nomina sopraindicati.

Art. 5 Monitoraggio e verifiche

Il personale dell'Azienda ULSS 9 e dell'Ente Gestore provvederanno a monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli esiti delle attività prevedendo dall'inizio del progetto gli incontri di monitoraggio e la documentazione periodica (scheda attività e partecipazione di SvamDi).

Inoltre, il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, ha la facoltà di accedere ai locali della struttura presso i quali la persona con disabilità svolge l'attività occupazionale per assumere le ulteriori informazioni e valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede progettuale.

Art. 6 Durata

Il presente accordo ha la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di rinnovo o di modifica qualora intervengano successivi provvedimenti normativi che modifichino i contenuti o la durata di cui al presente accordo contrattuale.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti partner, a pena di nullità assoluta, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e al rispetto di tutte le disposizioni e gli obblighi in essa contenuti e comunicano all'AULSS n. 9 Scaligera gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG da indicare è il seguente: BBF18C53DC.

I soggetti partner si impegnano ad indicare il suddetto codice CIG nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati dalla presente convenzione e in tutti gli altri documenti ad essa connessi,

Ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Art. 8 Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla DGRV n. 1375/2020, alle norme del Codice Civile e alle leggi e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 Spese di Contratto

Il presente accordo, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo secondo le applicazioni di legge, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Rete e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per l'Ente Capofila
Fondazione di religione Poverette della Casa di Nazareth
Il Legale Rappresentante
(Sr. Palladin Teresa)